

- VI. Laddove uno Stato membro non scelga l'opzione che prevede lo scambio di informazioni, esso dovrebbe applicare almeno una ritenuta d'imposta minima. *L'aliquota minima deve essere fissata in modo da assicurare un livello accettabile di imposizione dei risparmi transfrontalieri.*

Interessi e royalties

20. Come osservato nel Piano d'azione per il mercato unico, le ritenute d'imposta sui pagamenti di interessi e di *royalties* tra imprese creano difficoltà agli operatori economici che svolgono attività transfrontaliere, in quanto possono comportare il disbrigo di formalità dispendiose in termini di tempo, dar luogo a perdite di flussi di cassa e, a volte, ad una doppia imposizione. Si deve conferire priorità all'eliminazione di tali ostacoli. Alla luce delle discussioni svoltesi nella riunione informale di Mondorf-les-Bains ed in seno al Gruppo per la politica fiscale, la Commissione ritiene che l'eliminazione delle ritenute d'imposta sui pagamenti di interessi e di *royalties* tra imprese dovrebbe costituire uno degli elementi del pacchetto fiscale. Come parte del pacchetto, potrebbe essere sancito l'impegno politico ad adoperarsi per una celere adozione di una apposita direttiva in merito alla quale la Commissione presenterà una nuova proposta.

Elementi delle imposte indirette

21. La Commissione è perfettamente consapevole del fatto che alcuni Stati membri non sono convinti della necessità di includere nel pacchetto misure relative alle imposte indirette. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno egualmente sottolineato l'esigenza di una qualche forma di azione parallela nel settore delle imposte indirette se si vuole adottare un'impostazione equilibrata nei confronti della soluzione dei problemi di natura tributaria nell'UE. I rischi di una concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati membri nel settore dell'IVA esistono nella misura in cui le divergenze di applicazione dell'attuale regime transitorio dell'IVA influiscono sulle attività economiche transnazionali o sulle attività di uno Stato membro limitrofo. Gli operatori possono sfruttare tali divergenze mettendo in atto un'abile "ingegneria fiscale". Anche le ampie disparità di trattamento fiscale dei prodotti energetici negli Stati membri creano distorsioni e riducono la libertà di azione degli Stati membri nella politica tributaria. La Commissione avanza le seguenti proposte affinché siano prese in considerazione, in primo luogo perché contribuiranno, di per sé, ad eliminare le distorsioni fiscali ed in secondo luogo perché possono avere un effetto riequilibrante delle misure contenute nel pacchetto. Al contempo, la Commissione assume un atteggiamento flessibile nei confronti di tali proposte e lascia decidere al Consiglio se una siffatta impostazione ad ampio raggio sia un metodo utile al conseguimento di una soluzione di compromesso. Se il Consiglio approva, si potrebbero elaborare dei principi di discussione per la prossima riunione del Gruppo per la politica fiscale nell'intento di consentire il raggiungimento di un impegno di natura politica entro la fine dell'anno.

- I. *Comitato IVA.* La Commissione ritiene che la modifica proposta dello status del comitato IVA, che diverrebbe un comitato di regolamentazione con il compito di assistere la Commissione nell'adozione di misure di applicazione della sesta direttiva IVA, potrebbe costituire un elemento del pacchetto, limitando però l'applicazione di questa nuova procedura del comitato alle misure necessarie per risolvere problemi di doppia imposizione o di non imposizione.

- II. *Tassazione degli investimenti in oro.* Una soluzione al problema delle distorsioni nel commercio dell'oro all'interno della Comunità, causate dall'ampia divergenza del trattamento IVA riservato dagli Stati membri alle transazioni in oro, potrebbe consistere nell'esonerare dall'IVA le transazioni in oro a fini d'investimento e nel tassare le altre, soprattutto quelle a fini industriali.
- III. *Trasporto di passeggeri.* Si tratta di un settore sul quale alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazioni.
- IV. *Tassazione dei prodotti energetici.* Un accordo di natura politica tra gli Stati membri potrebbe consentire l'applicazione di taluni elementi dell'esistente proposta di direttiva (COM (97) 30 def.). L'accordo potrebbe riferirsi alla revisione degli attuali livelli minimi di imposizione per gli oli minerali e l'introduzione di livelli minimi di imposizione per i prodotti energetici diversi dagli oli minerali. Al contempo, esso potrebbe riguardare anche le deroghe previste dalla proposta di direttiva, relative ad esempio al gas naturale nel caso dei mercati emergenti.
- V. *FISCALIS.* La Commissione propone di conseguire un accordo circa l'istituzione del programma FISCALIS di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della lotta contro le frodi in materia di imposte indirette.

AZIONI FUTURE E CONCLUSIONI

22. Esiste una evidente e pressante esigenza di conseguire dei risultati nel settore dell'imposizione fiscale e di assicurare un coordinamento più efficace delle politiche tributarie, alla luce dello sviluppo del mercato unico e della necessità di ridurre il livello di disoccupazione all'interno della Comunità. Affrontare la questione della concorrenza fiscale dannosa, che minaccia di ridurre il gettito fiscale e di provocare distorsioni nelle strutture tributarie, dovrebbe costituire l'elemento centrale di questo processo. In tale contesto, ed in ossequio alla richiesta della Presidenza del Consiglio, la Commissione presenta un codice di condotta, corredato di altri elementi che formano un pacchetto di misure fiscali, al fine di agevolare il raggiungimento di un accordo politico in occasione della riunione ECOFIN del 1° dicembre. La Commissione ritiene che un siffatto accordo politico costituirà un fondamentale primo passo nell'evoluzione del processo di coordinamento.

23. I Ministri delle finanze sono pertanto invitati:

- a confermare l'ambito di applicazione del pacchetto fiscale volto a contrastare la concorrenza fiscale dannosa, sul quale si dovrebbe raggiungere un accordo di natura politica entro la fine dell'anno;
- ad approvare il progetto di codice di condotta allegato al presente documento al fine di una adozione nel dicembre 1997;

- a formulare i primi commenti in relazione ai principi delineati al fine di una soluzione minimale in materia di tassazione dei risparmi; e
 - a dare istruzioni ai propri rappresentanti che siedono nel Gruppo per la politica fiscale di continuare a lavorare proficuamente affinché la Commissione possa elaborare tutti gli elementi del pacchetto fiscale da presentare al Consiglio ECOFIN in dicembre, in vista del raggiungimento di un accordo politico.
-

ALLEGATO**PROGETTO DI
CODICE DI CONDOTTA IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE IMPRESE*****Impegno politico***

- A. Nel riconoscere gli effetti positivi di una leale concorrenza, nonché la necessità di preservare la competitività a livello mondiale, il Consiglio osserva che una concorrenza fiscale senza restrizioni, tesa ad attirare le attività imprenditoriali mobili, rappresenta un rischio crescente di distorsioni economiche e di erosione delle basi imponibili all'interno della Comunità. Il Consiglio esprime le sue preoccupazioni in materia, soprattutto in relazione a misure intese a dare sostegno concreto alle attività internazionali nel settore finanziario e dei servizi. Il Consiglio condanna l'adozione di misure che vanno a detrimento dell'interesse della Comunità, compreso il corretto funzionamento del mercato unico, e sollecita pertanto gli Stati membri a non introdurre né mantenere misure di siffatta natura.
- B. A tal fine, chiede agli Stati membri di adottare ed attuare i principi e le regole di condotta descritti nei paragrafi successivi. Dette regole, formulate nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, non pregiudicano minimamente l'applicazione del diritto comunitario. Esse individuano quelle misure fiscali che risultano potenzialmente dannose, e creano una cornice nel cui ambito gli Stati membri possano impegnarsi ad osservare i principi della concorrenza leale.

Ambito di applicazione

- C. Il presente codice si applica a quelle misure relative alla tassazione delle imprese che condizionano, ovvero sono suscettibili di condizionare, in modo rilevante la scelta dell'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio della Comunità. Ai fini del presente codice, per attività imprenditoriali si intendono tutte le attività svolte all'interno di un gruppo di società. Il codice si applica altresì ai regimi tributari speciali riservati ai dipendenti e che producono un effetto analogo sulla scelta dell'ubicazione dell'attività imprenditoriale. Le misure fiscali alle quali si applica il codice comprendono le disposizioni legislative e regolamentari nonché le pratiche amministrative.
- D. All'interno di tale ambito di applicazione, il Consiglio riconosce che alcuni tipi di misure fiscali possono essere potenzialmente dannose. Dette categorie presentano una o più delle caratteristiche descritte nel paragrafo E. Benché non tutte le misure descritte in tale paragrafo abbiano effetti nocivi, ciascuna delle caratteristiche evidenziate merita un'attenta considerazione.

- E. Il Consiglio riconosce come potenzialmente dannose quelle misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore al livello generalmente applicato nel paese interessato, ivi compresa l'imposizione di entità zero. Tali regimi possono operare attraverso l'aliquota fiscale nominale o la base imponibile, o altri elementi. Siffatte misure devono essere ulteriormente esaminate alla luce delle seguenti considerazioni:
- (i) vengono riservate, nel paese in questione, agevolazioni particolari solo ai non residenti; ovvero sono previste agevolazioni solo per le transazioni effettuate con non residenti;
 - (ii) le agevolazioni concesse risultano per il resto completamente isolate dall'economia nazionale, di modo che non incidono sulla base imponibile nazionale;
 - (iii) sono attribuite agevolazioni senza che sia svolta alcuna effettiva attività economica;
 - (iv) le norme di determinazione dei profitti relativi ad attività svolte da un gruppo multinazionale di società si discostano dalle norme riconosciute a livello internazionale, soprattutto quelle concordate in seno all'OCSE;
 - (v) le misure difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le agevolazioni sono concesse in base all'applicazione meno rigorosa di norme giuridiche in sede amministrativa, secondo una procedura che non è resa pubblica.

Comunicazione e valutazione delle informazioni

- F. In osservanza dei principi di trasparenza e apertura, gli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni in merito alle misure fiscali, già in vigore o proposte, che rientrano nel campo di applicazione del codice, come descritto nei paragrafi da C a E. Inoltre, gli Stati membri possono richiedere informazioni dagli altri Stati membri in relazione a qualsiasi misura fiscale che sembri potenzialmente suscettibile di essere ricompresa nel campo di applicazione dei menzionati paragrafi. Il Consiglio invita la Commissione, la quale riceve anch'essa le informazioni dagli Stati membri, a coordinare lo scambio delle informazioni tra gli Stati membri.
- G. Inoltre gli Stati membri avranno occasione di discutere e commentare le misure fiscali degli altri Stati membri nell'ambito di un Gruppo di verifica che sarà aperto a tutti gli Stati membri. Una siffatta valutazione consentirà di prendere in considerazione gli effetti che tali misure possono avere all'interno della Comunità. Tale procedura, che dovrebbe considerare gli elementi individuati al paragrafo E, consentirà agli Stati membri di valutare meglio la potenziale nocività di talune misure particolari. Il Consiglio invita la Commissione a svolgere i lavori preparatori in vista delle riunioni del Gruppo, che si riunirà tutte le volte che vi sia bisogno, nonché di sorvegliare i processi di scambio e di valutazione delle misure. Il Gruppo trasmetterà al Consiglio una relazione in merito all'esame di ciascuna delle misure, affinché il Consiglio ne prenda nota e, se lo ritiene opportuno, la pubblichi.
- H. Il Consiglio ribadisce l'esigenza di una attenta valutazione delle ripercussioni che le misure fiscali hanno su altri Stati membri, nonché, nella misura in cui esse siano adottate a sostegno dello sviluppo economico di particolari regioni, della valutazione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Status quo

- I. Gli Stati membri rispettano i principi sopra descritti all'atto della determinazione della politica nazionale e dovrebbero tenere in considerazione la procedura di valutazione nel determinare se una nuova misura o pratica fiscale sia dannosa. Pertanto il Consiglio invita gli Stati membri, nell'ambito del codice di condotta, a non adottare nuove misure fiscali che arrechino pregiudizio all'interesse della Comunità, ivi compreso il corretto funzionamento del mercato unico.

Inversione di tendenza

- J. Gli Stati membri rivedono altresì la rispettiva normativa in vigore e le pratiche ammesse, in considerazione dei principi sopra descritti e della procedura di valutazione. Il Consiglio li esorta ad emendare ove necessario in tal senso le leggi e le pratiche nazionali, allo scopo di eliminare qualsiasi misura deleteria entro [un periodo di tempo determinato che sia definito con precisione, ma che tenga conto delle legittime aspettative delle imprese].

Lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale.

- K. Il Consiglio ribadisce il proprio impegno ad una piena cooperazione nel settore del contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, soprattutto attraverso la comunicazione di informazioni ad altri Stati membri nel rispetto della legislazione nazionale.
- L. Il Consiglio osserva che le disposizioni anti-evasione o le misure di contrasto previste dalle leggi tributarie e dalle convenzioni sulla doppia imposizione svolgono una parte fondamentale nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale. Gli Stati membri applicano tali misure nel rispetto del diritto comunitario.

Aiuti di Stato

- M. Il Consiglio osserva che alcune, benché non tutte, le misure fiscali contemplate dal codice rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 92 a 94 del trattato CE. Osserva altresì che l'attuazione del codice dovrebbe rendere, nella pratica, meno frequente l'intervento della Comunità per imporre il rispetto delle regole sugli aiuti di Stato nel settore fiscale. Senza pregiudizio del diritto comunitario, il Consiglio invita la Commissione a fornire gli opportuni orientamenti sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato agli aiuti di natura fiscale nonché ad impegnarsi ad una severa applicazione degli stessi, tenendo conto degli effetti negativi degli aiuti evidenziati dall'applicazione del presente codice.

Estensione geografica

- N. Le disposizioni del presente codice si applicano al territorio della Comunità, quale definito all'articolo 227 del trattato CE. Inoltre, il Consiglio ritiene che sarebbe auspicabile che i principi che sottendono alla concorrenza leale fossero adottati in un ambito più vasto possibile. A tal fine incoraggia gli Stati membri a farsi promotori della loro applicazione a livello internazionale, ed in particolare a fornire sostegno attivo alla loro adozione nei rispettivi territori dipendenti o associati.

Seguito

- O. Onde contribuire ad una uniforme ed efficace attuazione del presente codice, il Consiglio invita la Commissione, nell'esercizio delle facoltà attribuitele nei paragrafi F-H, a trasmettergli una relazione annuale.

Clausola di revisione

- P. Il Consiglio opererà una revisione del presente codice al termine del secondo anno di applicazione dello stesso. In tale occasione considererà se le disposizioni di cui al paragrafo E debbano essere estese al fine di ricomprendervi un regime tributario generale per le imprese adottato da uno Stato membro, laddove il livello impositivo risulti significativamente inferiore alla media comunitaria.
-

ISSN 0254-1505

COM(97) 495 def.

DOCUMENTI

IT

09 08 01

N. di catalogo : CB-CO-97-513-IT-C

ISBN 92-78-25640-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo